



SCRITTURA PRIVATA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2025 – 2026

Tra

L'ing. Piero Antonacci, Responsabile del Comune di epigrafe, in tale ultima spiegata qualità, in forza del Provvedimento del Sindaco, n. 9 del 7 agosto 2025, di conferimento della posizione organizzativa: attribuzione incarico di elevata qualificazione Area V – Tecnica, valido ed efficace alla data odierna

E

Operatore Economico -----, nato a () il e residente a in Via n. , il quale dichiara di agire e stipulare in qualità di titolare e legale rappresentante della Ditta, .., con sede a in Via n. , Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.

Premesso che:

- l'art. 14 – lettera A) del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 stabilisce che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- il Comune di Penne deve espletare il servizio di sgombero neve ed il trattamento antighiaccio lungo le strade comunali per le seguenti stagioni invernali 2024 e 2025;
- giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 122 dell'1/12/2016, si è provveduto ad approvare il PIANO NEVE, comprendente la ripartizione del territorio comunale in n. 11 zone d'intervento.

ART. 1 - PREMESSE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la prevenzione contro la formazione di ghiaccio sulle pavimentazioni stradali e di sgombero della neve dalla carreggiata e dalle superfici di intersezione degli incroci stradali, per ogni singola area in cui e' stato suddiviso il territorio comunale in base al piano operativo e in conformità a quanto disposto dalla lettera a) primo comma art. 14 D.LGS. 285/92 "Nuovo Codice della Strada".

Lo sgombero della neve consiste nell'asportazione mediante rinfianco ovvero altra tecnica idonea di tutta la neve depositatasi in qualunque modo sulla carreggiata stradale, alla rimozione di lastre di ghiaccio residue anche, eventualmente, mediante il trasporto in siti idonei.

I trattamenti preventivi alla formazione del ghiaccio consistono nello spargimento con idonee attrezzature di miscele di cloruri di sodio; sono interventi da eseguire tempestivamente per prevenire il fenomeno della formazione del ghiaccio e/o dell'accumulo delle neve sulla strada, quando le condizioni climatiche ed ambientali siano favorevoli all'instaurarsi del fenomeno.

La zona assegnata è quella indicata nella planimetria allegata al presente contratto, oltre a tutte le strade interne a tale area. La ditta assegnataria del servizio è comunque tenuta ad eseguire gli ordini impartiti dal direttore dell'esecuzione.

Il servizio di cui sopra deve essere reso con mezzi idonei, omologati, a norma con le misure di sicurezza ed avvalendosi di personale pure in regola con le vigenti normative di previdenza, assistenza, sicurezza secondo i contratti nazionali vigenti.

Tale servizio è un servizio pubblico e la sua interruzione costituisce per la Ditta affidataria "interruzione di pubblico servizio" con tutte le conseguenze di legge.

ART. 3 - DURATA E MODALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio viene affidato per l'anno corrente e può essere rinnovato per un'altra stagione invernale, secondo le esigenze ed a prescindere del numero degli interventi richiesti in relazione all'andamento stagionale cui si riferiscono i servizi oggetto del presente affidamento e limitatamente ad una determinata zona secondo le indicazioni del piano.

Il Comune si riserva comunque, nel corso dell'affidamento, di modificare o aggiornare l'elenco delle aree stradali, sia in più che in meno, sulla base dell'acquisizione o cessione dei tratti di competenza, ovvero di sospendere in tutto o in parte il servizio di trattamento antighiaccio e sgombero neve lungo alcuni aree stradali sulla base di specifiche ordinanze, senza comunque il riconoscimento di alcun indennizzo economico alla Ditta aggiudicataria, se non le ore di effettivo lavoro svolte.

La durata del servizio viene fissata dalla data odierna al 31 marzo di ogni anno, con decorrenza dalla stagione invernale 2023-2024, ciò salvo il verificarsi di condizioni meteorologiche tali da provocare nevicate fuori dall'arco di tempo sopra previsto. Nel qual caso, eventuali interventi verranno compensati alle stesse condizioni del contratto.

Il contratto è stipulato "a misura" sulla base dell'allegato Elenco dei Prezzi Unitari.

L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, sulla base alle quantità effettivamente eseguite; l'ammontare complessivo a consuntivo dei costi per il servizio non potrà che essere strettamente correlato all'andamento stagionale tipico dei periodi di riferimento ed in particolare ai valori delle temperature e all'entità delle precipitazioni nevose.

Art. 4 – MISURE DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Per quanto riguarda le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dalle Ditte aggiudicatarie al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all'art.26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 e al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori e servizi in appalto, si rimanda al D.U.V.R.I., documento di valutazione dei rischi da interferenza, eventualmente da redigere all'occorrenza e secondo il verificarsi dell'effettiva necessità.

I costi della sicurezza, esplicitati nell'elaborato Elenco Prezzi sono ricompresi nello stesso e determinati tenendo conto della necessità di gestire i rischi dovuti alle interferenze tra l'attività della ditta appaltatrice ed il committente, e non comprendendo pertanto quei costi propri dell'Appaltatore per l'esecuzione della specifica attività lavorativa nel rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 5 - COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Il riconoscimento economico per la prestazione del servizio è dato da un compenso variabile commisurato alla durata della prestazione effettivamente resa, per ciascuna tipologia di prestazione eseguita, sulla base dell'elenco dei prezzi unitari allegato alla presente. L'idoneità dei mezzi utilizzati dovrà risultare dal libretto di circolazione.

ART. 6 - PAGAMENTI

Il pagamento del compenso forfettario dell'articolo precedente sarà liquidato alla fine della stagione invernale, fatto salvo la possibilità da parte dell'Operatore Economico di richiedere acconti, purché, nel corso della stagione stessa non siano stati contestati ritardi negli interventi e sempre previa attestazione del personale dell'Ente. Ritardi ed omissioni nell'espletamento del servizio saranno valutati di volta in volta e costituiranno, per l'Ente, titolo per la richiesta dell'applicazione della penale.

La liquidazione dei compensi di cui all'articolo precedente saranno effettuati su presentazione al protocollo della fattura corredata dalle bolle, all'uopo predisposte e controfirmate da personale dell'Ente, con riportata la data, l'ora di inizio e di fine lavori, le aree stradali interessate dalle operazioni ed il totale delle ore effettivamente prestate per ogni singola tipologia di intervento eseguito. Il pagamento sarà fatto al servizio finanziario entro 30 giorni dall'atto di liquidazione sottoscritto dal responsabile del procedimento del servizio in oggetto, previa verifica della regolarità contributiva.

ART. 7 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi con i quali viene definito il presente affidamento sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto alla Ditta, oltre il compenso fisso, nel caso di mancanza di precipitazioni nevose sulle strade della zona d'intervento e comunque in caso di mancato utilizzo dei mezzi e delle attrezzature per tutta la durata della stagione invernale. I prezzi unitari riportati nell'elenco prezzi unitari si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, a tutto suo rischio essendo comprensivi di ogni onere. L'eventuale revisione prezzi, qualora ammissibile, seguirà la disciplina di cui al Codice degli Appalti.

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il servizio è attivato dal direttore dell'esecuzione o, in assenza, da altro personale del Comune ogni qualvolta, a loro giudizio, le condizioni meteo, lo spessore della coltre nevosa ecc... lo richiedano mediante chiamata diretta al numero telefonico della Ditta che dovrà garantire la reperibilità per tutto l'arco delle 24 ore per tutta la durata della stagione (art. 3).

La Ditta deve intervenire sulla zona con i mezzi, le attrezzature e il personale richiesto entro il tempo massimo dalla chiamata di 30 minuti. A tal fine la ditta s'impegna fin dall'inizio di ogni stagione di organizzare la messa in strada delle macchine con la dovuta celerità, predisponendo al riguardo sistemi di rapido montaggio delle

attrezzature specifiche, dalle gomme con catene e quant'altro. La stazione appaltante si riserva la facoltà di far effettuare dal proprio personale incaricato le necessarie verifiche a campione.

L'intervento richiesto deve essere eseguito con qualunque condizione meteo a qualsivoglia ora della giornata anche festiva o prefestiva, nessuna esclusa durante tutto il periodo di validità del contratto.

Lo sgombero della neve deve avvenire con lama sgombraneve a velocità tale da consentire l'asportazione della massa nevosa depositata senza produrre danni alla strada ed alle attrezzature. Solo a giudizio del personale dell'Ente potrà essere consentita una spatatura veloce atta a garantire la transitabilità degli utenti e ad evitare l'occlusione della strada per eccessivo accumulo di neve. In tal caso, con passate successive, verranno eliminati i residui compatti di neve fino alla completa pulizia della pavimentazione stradale.

Lo sgombero deve avvenire con l'avvertenza di garantire la più ampia larghezza transitabile della carreggiata e senza produrre danni alle pavimentazioni in pietra, ai marciapiedi, eccessiva spinta sulle recinzioni, gard-rail o altre strutture laddove esistenti. Eventuali accumuli di neve devono essere collocati fuori dalla sede pavimentata, con l'avvertenza di non ostacolare i viali pedonali o danneggiare la segnaletica verticale ed evitare altresì che i mezzi d'opera siano esposti verso zone sprovviste di barriere di protezione. Spetta alla Ditta, previa ricognizione sull'area assegnata individuare detti siti e segnalare eventuali zone di pericolo per la manovra dei propri mezzi dandone comunicazione ai propri operatori.

Tutti i mezzi impiegati nella rimozione della neve devono essere dotati di idonee gomme attrezzate con catene ed opportunamente zavorrati. Le cabine debbono essere riscaldate.

La Ditta provvederà, per ogni singolo mezzo, ad una dotazione di equipaggi in misura sufficiente a garantire che il personale non sia impiegato per una durata temporale superiore a quella stabilita dalla Legge. Ciò in caso di necessaria prolungata attività dei mezzi d'opera a causa di particolari condizioni atmosferiche avverse.

Le operazioni concernenti il servizio di cui al presente contratto debbono essere rese dalla Ditta nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada per quanto concerne l'obbligo della segnaletica anche luminosa a tutela della sicurezza della circolazione.

Nell'impiego dei mezzi, delle attrezzature, nella manipolazione dei prodotti impiegati, nonché nell'espletamento del servizio la Ditta si atterrà alle misure di sicurezza previste dalla Legge fornendo agli addetti tutte le dotazioni personali di sicurezza necessarie e informandoli di tutti i rischi e delle misure di prevenzione che debbono attuare. Sotto questo profilo la Ditta attua il servizio in modo autonomo assumendo ogni responsabilità al riguardo sollevando l'Ente da responsabilità e danni di qualsivoglia natura.

La Ditta non dovrà trasportare soggetti terzi sui mezzi durante gli interventi che non siano dipendenti della medesima. In caso contrario assumerà al riguardo ogni responsabilità civile e penale laddove si verificassero incidenti e danni. Ciò fatti salvi i provvedimenti che l'Ente si riserva di adottare nei confronti della Ditta inadempiente.

Nel caso in cui durante il servizio di sgombero neve la Ditta aggiudicataria dovesse incontrare piante o rami abbattuti che ostruiscano in tutto o in parte la carreggiata, il personale della Ditta dovrà attivarsi per rimuovere l'ostacolo e riprendere il servizio ovvero, nel caso in cui ciò non fosse tecnicamente possibile, segnalare immediatamente la cosa al personale del Comune.

Analoga tempestiva segnalazione al personale dell'Ente è dovuta nel caso di qualsiasi altro impedimento che non dovesse consentire il regolare svolgimento del servizio, in modo tale che il Comune possa predisporre eventuali interventi sostitutivi.

Spetta al Direttore dell'Esecuzione, o suo sostituto, accettare come regolare l'espletamento del servizio su chiamata. Al medesimo si dovrà comunicare tempestivamente il termine delle operazioni e sottoporre alla firma una bolla con riportati i tempi per ciascuno dei servizi resi al fine della liquidazione dei compensi dovuti.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, per particolari emergenze, o inefficienze, in qualunque momento e su tutte le aree, la facoltà di affiancare un'altra Ditta o di intervenire con mezzi e personale proprio. Ciò non costituirà per la Ditta aggiudicataria diritto a richiesta di danni o di maggiori compensi.

La ditta aggiudicataria del servizio su un'area è tenuta, a motivata richiesta, anche telefonica, da parte del personale del Comune ad eseguire interventi su altre parti del territorio provinciale alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo il compenso per il trasferimento di mezzi operativi, attrezzature e conducenti stabilito nell'allegato elenco prezzi unitari.

L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di fornire a propria cura e spese, alla ditta i dispositivi di radio localizzazione "GPS" che raccolgano e gestiscano i dati in tempo reali provenienti dai mezzi operativi ovvero rileva il posizionamento degli spargitori e delle lame spazzaneve. L'operatore della ditta aggiudicataria sarà tenuto ad attivare e disattivare tali dispositivi all'inizio ed alla fine dei servizi di spargimento cloruri o di sgombero della neve dalle aree assegnate e non dovranno mai essere attivati fuori dal territorio comunale.

I dati delle rilevazioni eseguite con tale sistema verranno utilizzati per redigere la contabilità del servizio reso e come riscontro alle bolle predisposte dalla Ditta; la mancata attivazione da parte della Ditta aggiudicataria del dispositivo per la rilevazione della posizione dei mezzi operativi utilizzati per il servizio, legittima da parte dell'Ente il mancato pagamento della prestazione effettuata.

ART. 9 - GARANZIA DI EFFICIENZA DEI MEZZI

La Ditta presta la più ampia garanzia all'Ente sulla effettiva efficienza dei mezzi messi a disposizione impegnandosi alla loro tempestiva sostituzione con altri mezzi equivalenti nel caso di guasto o incidente anche durante l'espletamento del servizio nella zona assegnata.

La Ditta si impegna a verificare regolarmente le condizioni dei mezzi e delle attrezzature di cui dispone e a mantenerli in piena efficienza al fine di garantire il tempestivo impiego all'atto della chiamata.

Al verificarsi della sostituzione di un mezzo dovrà essere immediatamente informata per scritto l'Amministrazione la quale, sulla base del mezzo proposto, deciderà a suo insindacabile giudizio se accettarlo o meno; in caso positivo si procederà alla determinazione di un eventuale nuovo prezzo che comunque non potrà essere superiore a quanto definito nel presente accordo.

Per quanto riguarda le attrezzature (lame, spargisale, ecc...) richieste per lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione Comunale si riserva di visionarle presso la Ditta al fine di verificarne la funzionalità e l'idoneità all'uso.

L'Amministrazione Comunale si riserva, durante la durata del contratto, di effettuare tutti gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti, con particolare riferimento alla disponibilità delle attrezzature dichiarate in sede di offerta, al numero di dipendenti/collaboratori necessari per la movimentazione dei mezzi impiegati, nonché dell'area operativa individuata per il servizio; il venir meno dei requisiti richiesti comporterà la rescissione del contratto in danno alla Ditta.

ART. 10 – MATERIALE DI CONSUMO E QUANTITÀ D'IMPIEGO

Il Comune provvederà direttamente alla fornitura del ghiaino, dei cloruri di sodio o prodotti clorurati in genere, presso idonei piazzali/magazzini ubicati presso la sede della Ditta aggiudicataria, ovvero presso depositi situati comunque nelle adiacenze dell'area assegnata, spazi che dovranno essere reperiti a cura e spese della Ditta aggiudicataria e senza che ciò comporti alcun compenso specifico o maggiorazione di prezzo.

Il materiale potrà essere fornito sia in forma sfusa che in sacchi; l'eventuale smaltimento dei sacconi avverrà a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

Rientrano tra i compiti ed oneri della Ditta aggiudicataria, da intendersi già ricompresi nei prezzi di appalto e nel compenso fisso stagionale:

- stoccare il materiale di consumo fornito dal Comune in modo differenziato e separato rispetto ad altro materiale eventuale presente nel deposito, così da poter essere immediatamente ed univocamente individuato;
- custodire il materiale di consumo fornito dal Comune in modo idoneo e tale da prevenire per il sale effetti di agglomerazione e congelamento; ove ciò non si verifichi sarà onere della Ditta aggiudicataria provvedere a "trattare" il materiale in modo tale da renderlo nuovamente idoneo all'impiego con i mezzi spargisale;
- miscelare sale e ghiaino e provvedere al carico e scarico del materiale sul mezzo operativo;
- segnalare tempestivamente al personale del Comune la mancanza o insufficienza del materiale di consumo presente nei vari depositi, in modo tale da poter integrare la fornitura.

Al termine di ogni stagione invernale la Ditta dovrà comunicare al Comune le giacenze del materiale di consumo presenti nei vari depositi, giacenze che dovranno essere conservate e custodite con cura fino alla ripresa del servizio ovvero fino alla scadenza dell'appalto.

Il cloruro di sodio, in relazione al tipo di trattamento, preventivo (per prevenire il fenomeno della formazione del ghiaccio e/o dell'accumulo delle neve sulla strada, quando le condizioni climatiche di temperatura e umidità nonché quelle ambientali siano favorevoli all'instaurarsi del fenomeno) o abbattimento (intervento da effettuare quando sulla strada si è formato ghiaccio o neve da abbattere ed eliminare), dovrà essere impiegato secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 – COMPENSO ORARIO UNITARIO VARIABILE

Il compenso orario unitario per ogni singola prestazione previsto nell'elenco prezzi unitari comprende:

1. assicurazione e tassa di circolazione dei mezzi, oneri di omologazione e aggiornamento dei libretti di circolazione in relazione alle attrezzature impiegate nonché ogni altro onere fiscale o assicurativo previsto dalla vigente legislazione;
2. spese per il funzionamento, carburante, olio, pezzi di ricambio e la manutenzione dei mezzi meccanici, compresi quelli affidati in comodato d'uso, zavorre, catene da neve, spese generali e quanto altro necessario per eseguire il servizio a perfetta regola d'arte.
3. miscelazione, carico e scarico dei materiali di consumo e reperimento di idonee aree di stoccaggio;
4. compenso agli operatori per ciascun tipo di prestazione richiesta compresi gli oneri fiscali, per lavoro notturno, festivo e prefestivo secondo i rispettivi contratti nazionali di lavoro;

5. onere di reperibilità tramite due numeri telefonici sempre attivi H24 e 7 giorni su 7;
6. onere di preventivo sopralluogo sull'area assegnata al fine di valutare la capacità, in relazione ai mezzi ed al personale della Ditta di svolgere al meglio il servizio come sopra richiesto e connesso alla sicurezza degli operatori della Ditta ed agli utenti della strada nonché a salvaguardia di danni ai manufatti ed alle strutture. In particolare e' esclusivamente a carico della Ditta l'attuazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 liberando al riguardo e sotto ogni profilo la Stazione Appaltante ed il suo personale preposto alla direzione e vigilanza.
7. ogni altro onere indispensabile alla corretta esecuzione degli interventi al fine di garantire l'espletamento del servizio (costo per la predisposizione dell'allacciamento per la radio localizzazione "GPS").

ART. 12 - POTERE DI SOSTITUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente può sostituirsi alla Ditta inadempiente al fine di tutelare la pubblica incolumità e garantire lo svolgimento del pubblico servizio avvalendosi di mezzi e personale proprio o di altra Ditta disponibile sul mercato.

Nel caso suddetto, salva ogni altra azione, l'eventuale maggior costo del servizio sarà posto a carico della Ditta inadempiente mediante prelievo dai crediti della medesima nei confronti dell'Ente ovvero mediante convocazione in sede di tribunale civile.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

1. frode nell'esecuzione del servizio;
2. inadempimento alle disposizioni del presente contratto;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
4. mancato preavviso in caso di sciopero;
5. apertura di una procedura fallimentare a carico della ditta appaltatrice o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
6. inadempienza accertata alla norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, le sicurezze sul posto di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
7. sospensione del servizio o mancate riprese dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo
8. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali.

In ognuna delle ipotesi previste, la stazione appaltante non liquiderà le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 13 – DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA

Qualora nell'espletamento del servizio si verificassero danni alle infrastrutture stradali, per negligenza o uso improprio delle attrezzature, la Ditta è tenuta al risarcimento. L'Ente si riserva di trattenere l'importo stimato dai compensi dovuti all'atto della liquidazione delle fatture previa contestazione scritta dei danni subiti e quantificati con i prezzi stabiliti dalla Camera di Commercio all'atto della rilevazione del danno ovvero, in mancanza, con i prezzi di mercato.

In caso di danni alla proprietà privata sarà cura della Ditta provvedere al risarcimento direttamente ovvero tramite la compagnia di assicurazione con la quale ha stipulato la prevista polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati a terzi che assicura la ditta contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle operazioni invernali con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.

La Ditta da ampia liberatoria all'Ente per i danni di cui al presente comma.

Il compenso fisso e variabile sarà erogato dopo la sistemazione del danno subito.

ART. 14 – CAUZIONE

Ai fini del presente non si reputa necessario costituire alcuna cauzione.

ART. 15 – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità e/o subappaltato.

ART 16 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

A tutti gli effetti del presente contratto l'operatore economico incaricato elegge domicilio presso l'ufficio della direzione del servizio del Comune di Penne in Piazza Luca Da Penne,1.

ART. 17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

ART. 18 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) ;
- la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008) e tutte le altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni nei lavori e di assicurazione degli operai contro gli infortuni;
- il Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- ogni ulteriore disposizione emanata o emananda in materia di appalto di lavori pubblici e di esecuzione di opere pubbliche, relativi regolamenti ed istruzioni ministeriali vigenti che l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

ART. 19 - INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esposta presso i locali del settore procedente.

Le parti danno atto che la presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese sono a carico di chi intende farne uso.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni suesposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area V
Ing. Piero Antonacci

L'Operatore Economico

L:\Area5\protezione civile dal 2022\piano neve 2024\schema di contratto neve penne 2024.docx